



STATUTO

PARLARSÌ PER VIVERE MEGLIO – APS

Associazione di Promozione Sociale

Carica	Nominativo
Presidente Onorario	S.E. Mons. Luca Brandolini
Presidente	Marco Zompanti
Vicepresidente	Valentina Della Portella
Segretaria	Nunzia Stefanelli
Tesoriere	Flavio Pica
Consigliere	Fabrizia Confalonieri
Consigliere	Enzo Pacelli

Sede legale: Comune di Fiumicino (RM)

Luca Brandolini
Stefanelli Nunzia
+ Luca Brandolini
Enzo Pacelli
Fabrizia Confalonieri
Flavio Pica
Valentina Della Portella



PREMESSA

Dedica e Memoria Fondativa

La presente associazione nasce da un'esigenza profonda e personale, prima ancora che sociale: la convinzione che il dialogo tra le persone – tra genitori e figli, tra chi soffre e chi ascolta, tra chi cerca aiuto e chi può offrirlo – sia l'unico strumento capace di prevenire le ferite più gravi dell'esistenza e di curare quelle che, inevitabilmente, la vita infligge.

Questa associazione è dedicata alla memoria di **Alberto Zompanti**, padre del fondatore, uomo di valori profondi e incrollabili, che ha dedicato la propria vita alla difesa dei più deboli. Alberto ha lottato per tutta la vita affinché ogni persona potesse ricevere le cure giuste al momento giusto, nella convinzione che nella salute, come nella vita, non esiste un "prima" o un "dopo" accettabile: esiste solo quel momento, e in quel momento bisogna esserci. Sapeva che bastava un giorno di ritardo, una valutazione trascurata, per compromettere una vita in modo irreversibile. Ha combattuto contro questa ingiustizia fino alla fine.

La vita di Alberto si è spenta per un errore di valutazione medica durante un esame diagnostico. La stessa battaglia che aveva combattuto per gli altri è diventata, con tragica ironia, quella che nessuno ha combattuto per lui. Il suo insegnamento resta: non un attimo prima, non un attimo dopo, ma adesso. Chi ha bisogno di aiuto ha bisogno di aiuto adesso.

• • •

"Parlarsi per Vivere Meglio" nasce da queste storie e da una domanda che il fondatore porta con sé ogni giorno: quante volte non ho detto "ti voglio bene" a mio padre, quando avrei potuto? Quante parole non dette diventano rimpianti che nessun tempo può cancellare?

Da questa consapevolezza è nata una scelta: ripetere ai propri figli "ti voglio bene" almeno tre volte al giorno, e fare di quella scelta personale una missione collettiva. Perché il dialogo – quello vero, quello che arriva al cuore – può curare le ferite, può prevenire la solitudine, può salvare una vita. Le parole non dette sono le più pericolose: diventano distanza, diventano isolamento, diventano a volte tragedie che si potevano evitare.

Questa associazione esiste per combattere il silenzio. Per fare in modo che nessuno si senta solo nel momento in cui ha più bisogno di qualcuno accanto. Per costruire un mondo che sta perdendo la propria umanità, un dialogo alla volta, una parola alla volta, una persona alla volta.

Non un attimo prima. Non un attimo dopo. Adesso.

Alla memoria di Alberto Zompanti, e a tutti i padri, le madri e i figli che non hanno avuto il tempo di dirsi ciò che contava davvero.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione

È costituita un'associazione di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, denominata:

“PARLARSÌ PER VIVERE MEGLIO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”,
in forma abbreviata **“PARLARSÌ PER VIVERE MEGLIO APS”**.

L'associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta, con riserva di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

L'associazione potrà utilizzare, per finalità divulgative, promozionali, educative, editoriali e istituzionali, anche la denominazione abbreviata “Parlarsi per Vivere Meglio”, l'acronimo “PPVM” e ulteriori segni distintivi, loghi, collane editoriali o denominazioni di progetto coerenti con le finalità statutarie.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dovrà essere utilizzata la denominazione completa o quella abbreviata consentita dalla legge, con indicazione della qualifica di APS una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS.

Articolo 2 – Sede Legale e Ambito Territoriale

L'associazione ha sede legale nel Comune di Fiumicino (RM). L'indirizzo completo della sede legale è comunicato agli enti competenti nelle forme previste dalla legge (modello AA5/6 all'Agenzia delle Entrate e domanda di iscrizione al RUNTS). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire, modificare o sopprimere sedi operative, sportelli di ascolto, presidi territoriali, desk informativi e sedi temporanee, in Italia e all'estero, senza necessità di modifica statutaria, purché nel rispetto delle finalità associative.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio nazionale, con possibilità di svolgere attività anche all'estero, in presenza, a distanza o in forma ibrida, potendo altresì partecipare a progetti, bandi e programmi europei e internazionali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione opera in continuità con la propria missione civica, solidaristica e di utilità sociale, perseguendo stabilmente attività di interesse generale senza limiti temporali predeterminati.

Articolo 4 – Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, l'associazione opera per promuovere il dialogo, l'ascolto, la comunicazione consapevole, la prevenzione del disagio relazionale, familiare, scolastico, sociale e lavorativo, l'orientamento educativo e la costruzione di reti umane di supporto.

L'associazione svolge la propria attività con particolare attenzione ai giovani, agli adulti, agli anziani, alle famiglie e ai contesti educativi, aggregativi, religiosi, sociali e comunitari con promozione integrale della persona umana con ispirazione ai valori spirituali ed evangelici.

Le attività associative hanno natura educativa, culturale, formativa, orientativa, preventiva e di ascolto e non costituiscono, salvo specifiche autorizzazioni di legge, prestazioni sanitarie, cliniche o terapeutiche. È espressamente escluso lo svolgimento di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi, salvo il caso in cui l'associazione si avvalga di tali professionisti nelle forme consentite.

Articolo 5 – Attività di Interesse Generale e Attività Strumentali

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, divulgative, formative e di sensibilizzazione;
- b) educazione, istruzione e formazione extrascolastica, nonché attività di prevenzione della dispersione e del disagio giovanile;
- c) organizzazione di incontri, corsi, conferenze, laboratori, sportelli, percorsi di accompagnamento, iniziative pubbliche e private;
- d) promozione della cultura dell'ascolto, del dialogo e della comunicazione nelle scuole, nei centri di aggregazione, nelle chiese, nelle case di cura, nelle case famiglia, nelle comunità, negli enti pubblici e privati e nei luoghi di lavoro;
- e) gestione e sviluppo di uno o più centri di ascolto, anche gratuiti, finalizzati ad accoglienza, ascolto attivo, orientamento e prevenzione del disagio;
- f) ideazione, produzione, pubblicazione, stampa, distribuzione e diffusione di libri, materiali formativi, podcast, video, contenuti digitali, corsi online e altri strumenti coerenti con la missione associativa;
- g) stipula di convenzioni, protocolli, accordi, partenariati e co-progettazioni con enti pubblici, enti religiosi, scuole, fondazioni, aziende, associazioni, ETS e altri soggetti pubblici e privati;
- h) raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione, sponsorizzazioni, erogazioni liberali, lasciti, donazioni, eventi di autofinanziamento e attività secondarie e strumentali consentite dalla legge.

L'associazione potrà altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti e con i criteri stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Assenza di Scopo di Lucro

L'associazione non ha scopo di lucro ed è **fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 8, D.Lgs. 117/2017).

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e per l'incremento del patrimonio dell'associazione.

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7 – Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali eccedenze di gestione, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito da:

- a) quote associative eventualmente deliberate dall'assemblea per i soci;
- b) contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati;
- c) proventi da raccolte fondi;
- d) contributi di enti pubblici o privati, sponsor, fondazioni, istituzioni religiose, aziende e altri sostenitori;
- e) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti di legge (art. 6, D.Lgs. 117/2017);
- f) beni mobili e immobili, diritti, attrezzature, strumenti, dotazioni e ogni altra risorsa acquisita a qualunque titolo.

L'associazione può ricevere contributi spontanei, donazioni volontarie e sostegni liberi da parte di utenti, sostenitori e terzi, anche in relazione alle attività del centro di ascolto, fermo restando il carattere gratuito del servizio quando così stabilito dall'associazione.

Tutti i flussi economici dell'associazione devono avvenire esclusivamente attraverso modalità tracciabili (bonifici, assegni, pagamenti elettronici) e devono essere chiaramente riferibili alle finalità statutarie, al fine di garantire la piena controllabilità della gestione. L'uso del contante è limitato al solo fondo cassa per piccole spese economiche, regolarmente documentate e nei limiti di legge.

TITOLO III – SOCI, ADERENTI E SOSTENITORI

Articolo 8 – Soci, Aderenti e Sostenitori

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità associative, presentano domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e vengono ammesse con annotazione nel Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di mancata risposta entro tale termine, la domanda si intende accettata. In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci nella prima riunione utile, che decide in via definitiva.

I soci hanno uguali diritti e doveri associativi, ivi compreso il diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il voto secondo il principio del voto singolo, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

L'associazione può altresì prevedere aderenti, iscritti, sostenitori, membri della community o partecipanti alle attività che non assumono la qualità di socio e non acquistano diritti amministrativi sull'associazione. Le relative modalità di adesione, contribuzione e partecipazione potranno essere disciplinate da regolamento interno.

Gli aderenti o sostenitori non soci possono partecipare alle attività associative, sostenere economicamente l'ente, accedere a servizi o iniziative e ricevere informazioni, senza entrare a far parte della compagine associativa e senza diritto di voto.

Articolo 9 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) mantenere comportamenti coerenti con i valori, la missione e il buon nome dell'associazione;
- c) collaborare, secondo le proprie disponibilità e il ruolo eventualmente assunto, alla vita dell'ente.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) prendere parte alle assemblee con diritto di voto;
- c) candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti previsti;
- d) esaminare i libri sociali secondo modalità compatibili con l'ordinato funzionamento dell'ente.

La qualità di socio non è trasmissibile, non è rivalutabile e non attribuisce alcun diritto patrimoniale individuale sul patrimonio associativo.

Articolo 10 – Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:

- a) comportamento contrario alle finalità associative;
- b) violazione grave dello Statuto o dei regolamenti;
- c) condotte che arrechino grave danno morale, reputazionale o patrimoniale all'associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla notifica, che decide in via definitiva. Il socio escluso o receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente Onorario;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;

- e) il Vicepresidente;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- h) l'Organo di Controllo, qualora obbligatorio per legge o istituito dall'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'associazione, nonché salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto in materia di eventuali rapporti di lavoro o incarichi retribuiti distinti dalla carica.

Articolo 12 – Presidente Onorario

L'associazione può nominare un Presidente Onorario, scelto tra personalità di riconosciuto prestigio morale, culturale, religioso o civile, che abbiano dimostrato particolare vicinanza ai valori e alle finalità dell'ente.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La carica è onorifica e non esecutiva.

Il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo e non esercita poteri di rappresentanza legale, di firma né di gestione dell'associazione. Non partecipa alle deliberazioni operative degli organi sociali.

Il Presidente Onorario può:

- a) rappresentare l'associazione in occasioni pubbliche, istituzionali e celebrative, su invito del Presidente;
- b) esprimere pareri consultivi non vincolanti su iniziative e progetti dell'associazione;
- c) partecipare alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto salvo che sia anche socio.

Il titolo di Presidente Onorario dell'associazione è attribuito in via permanente e irrevocabile a S.E. Monsignor Luca Brandolini, socio fondatore dell'associazione.

Il titolo di Presidente Onorario attribuito a Monsignor Brandolini costituisce parte integrante dell'identità e della storia dell'associazione e permane a tutti gli effetti anche dopo la sua scomparsa, quale riconoscimento perpetuo del suo ruolo fondativo e del suo magistero morale e spirituale. Il suo nome figurerà in perpetuo nello Statuto, negli atti ufficiali, nelle comunicazioni istituzionali e in ogni documento in cui siano indicati gli organi e le cariche dell'associazione.

Nessuna delibera assembleare, modifica statutaria o atto degli organi sociali potrà revocare, modificare o sopprimere tale riconoscimento.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà eventualmente conferire ulteriori titoli onorifici ad altre personalità meritevoli, senza che ciò pregiudichi in alcun modo il titolo permanente attribuito a Monsignor Brandolini.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea, tra l'altro:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio e degli eventuali rendiconti richiesti dalla legge, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
- c) le modifiche statutarie;

- d) la deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la deliberazione sull'esclusione dei soci, in sede di appello;
- g) ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata, anche tramite posta elettronica o PEC, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione.

Ciascun socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad altro socio; ciascun socio può essere portatore di al massimo una delega.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

Le modifiche statutarie richiedono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti aventi diritto di voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione e di votare.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, nominati dall'Assemblea tra i soci: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri. Il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Per il primo mandato, il Consiglio Direttivo è così composto:

- **Marco Zompanti**, Presidente;
- **Valentina Della Portella**, Vicepresidente;
- **Nunzia Stefanelli**, Segretaria;
- **Flavio Pica**, Tesoriere;
- **Fabrizia Confalonieri**, Consigliere;
- **Enzo Pacelli**, Consigliere.

In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità permanente di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione, con ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, approva eventuali regolamenti interni, sovrintende all'organizzazione generale dell'associazione e adotta gli atti non riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno due volte all'anno. Le riunioni possono svolgersi anche da remoto, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la verbalizzazione. Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Segretario.

Articolo 15 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura il coordinamento generale delle attività associative ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione.

Nell'esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, il Presidente può:

- a) compiere ogni atto necessario al perseguimento delle finalità statutarie;
- b) sottoscrivere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione;
- c) aprire e gestire conti correnti intestati all'associazione;
- d) curare i rapporti istituzionali con enti pubblici, privati, istituti scolastici, fondazioni, sponsor, banche e professionisti;
- e) incassare somme di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, rilasciando le relative quietanze di pagamento;
- f) stipulare polizze assicurative nell'interesse dell'associazione e dei suoi volontari.

Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità, le operazioni di incasso e pagamento dovranno avvenire prioritariamente mediante sistemi di pagamento elettronici o bancari, riducendo l'uso del contante ai soli casi strettamente necessari e nei limiti di legge.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nei limiti delle funzioni strettamente necessarie, senza assumere in via ordinaria autonomi poteri di firma esterna salvo specifica delega.

Articolo 16 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la gestione amministrativa interna. A lui spetta:

- a) la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali (Libro degli Associati, Libro dei verbali delle Assemblee, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo);
- c) l'organizzazione generale delle attività burocratiche e amministrative dell'Ente.

Le riunioni possono svolgersi anche da remoto con partecipazione telematica del Segretario, purché sia garantita la corretta verbalizzazione.

Il Tesoriere è il responsabile della trasparenza economica. A lui spetta:

- a) la tenuta della contabilità e la conservazione dei documenti giustificativi di spesa e di entrata;
- b) la predisposizione del bilancio (rendiconto economico-finanziario) e dei prospetti economici;
- c) il monitoraggio dei flussi finanziari, operando sulla cassa o sui conti correnti solo previa specifica delega del Presidente.

Le funzioni del Segretario e del Tesoriere hanno natura interna e organizzativa. Essi non hanno, per il solo fatto della carica, poteri di rappresentanza verso l'esterno, né facoltà di assumere obbligazioni in nome e per conto dell'associazione, salvo specifica delibera o delega per singoli atti.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Articolo 17 – Rappresentanza, Responsabilità e Limiti dei Poteri

La rappresentanza legale e i poteri di firma di fronte ai terzi spettano esclusivamente al Presidente. I singoli consiglieri, il Segretario e il Tesoriere svolgono funzioni di supporto interno e non possono assumere obbligazioni in nome dell'associazione, salvo specifica delega scritta rilasciata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per singoli atti o aree di intervento.

In materia di responsabilità, si applicano i seguenti principi:

- i) Responsabilità del Presidente: il Presidente risponde verso l'ente, i soci e i terzi per i danni derivanti da atti compiuti in violazione dei doveri statutari, da atti illeciti o gravemente negligenti.
- j) Autonomia patrimoniale: l'associazione garantisce la netta separazione tra il fondo comune e i patrimoni personali dei soci. Ogni operazione finanziaria deve essere improntata ai criteri di tracciabilità, verbalizzazione e corretta gestione del fondo comune, al fine di tutelare il patrimonio dell'ente e limitare l'esposizione personale dei soggetti coinvolti nella gestione.
- k) Eccesso di potere: chiunque agisca in nome e per conto dell'associazione senza averne i poteri o eccedendo i limiti della delega ricevuta, risponde personalmente e in via esclusiva delle obbligazioni assunte.

TITOLO V – VOLONTARIATO, LAVORO E ATTIVITÀ

Articolo 18 – Volontariato e Rapporti di Lavoro

L'associazione realizza le proprie attività principalmente attraverso il volontariato dei soci e può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori, professionisti e prestatori d'opera, nel rispetto della normativa vigente.

Volontariato:

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito; per loro è vietato qualsiasi compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti di legge.

L'associazione garantisce ai volontari la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Rapporti di lavoro con i soci:

I soci possono instaurare con l'associazione rapporti di lavoro subordinato, autonomo, professionale o di collaborazione, purché:

- g) il rapporto sia effettivo, distinto dalla mera carica sociale;
- h) l'attività svolta sia concreta, necessaria e documentabile;

- i) il compenso sia congruo, proporzionato ai parametri di mercato, tracciabile e deliberato dal Consiglio Direttivo;
- j) siano rispettate le incompatibilità e i limiti di legge applicabili.

Le cariche associative non danno diritto, di per sé, ad alcun compenso. Tuttavia, il socio (incluso il Presidente) che svolga funzioni operative, tecniche o professionali distinte dalla carica sociale può essere retribuito per il lavoro effettivamente prestato. Il compenso è deliberato dal Consiglio Direttivo; l'interessato è tenuto ad astenersi dalla delibera che lo riguarda. L'erogazione avviene esclusivamente con modalità tracciabili.

Limiti occupazionali:

L'associazione si impegna a rispettare i limiti occupazionali previsti per le Associazioni di Promozione Sociale, garantendo che il numero dei lavoratori impiegati non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 19 – Attività Formative e Professionali

L'associazione progetta e realizza eventi, corsi di formazione, interventi educativi e iniziative di divulgazione presso scuole, centri di aggregazione, chiese, case di cura, case famiglia, enti pubblici, enti privati e altri contesti coerenti con la missione statutaria.

In via ordinaria, la funzione di coordinamento scientifico, relatore principale e figura di riferimento per la conduzione degli incontri formativi, educativi e divulgativi è affidata al Presidente, in virtù delle competenze maturate, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo per specifiche esigenze organizzative o tematiche.

L'associazione può avvalersi del supporto di psicologi, psicoterapeuti, formatori, coach, educatori, consulenti e altri professionisti qualificati. Ogni collaborazione dovrà essere regolata da apposita convenzione o incarico professionale che ne definisca l'oggetto, la durata e l'eventuale compenso, nel pieno rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICA E TRASPARENZA

Articolo 20 – Raccolta Fondi, Donazioni e Sponsorizzazioni

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

Essa può ricevere erogazioni liberali, contributi, donazioni, sponsorizzazioni, finanziamenti e altre forme lecite di sostegno da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati, fondazioni, aziende, enti religiosi ed ecclesiastici, nonché partecipare a bandi, avvisi e programmi di finanziamento.

L'associazione potrà riconoscere ai sostenitori forme di visibilità compatibili con la legge, senza pregiudicare la propria autonomia, indipendenza e missione istituzionale.

Per ogni raccolta fondi pubblica effettuata, dovrà essere redatto un apposito rendiconto specifico, dal quale risultino con chiarezza le entrate e le spese, da allegare al bilancio d'esercizio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori.

Articolo 21 – Bilancio, Libri Sociali e Trasparenza

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (o rendiconto annuale) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Per garantire la massima trasparenza e la tutela dei soci e dei terzi, l'associazione tiene obbligatoriamente:

- **Libri Sociali:** Libro degli Associati, Libro dei verbali delle Assemblee e Libro dei verbali del Consiglio Direttivo (curati dal Segretario);
- **Documentazione Contabile:** Registri delle entrate e delle uscite e documentazione giustificativa di spesa e di entrata (curata dal Tesoriere).

Tutta la gestione economica deve avvenire tramite sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, sistemi elettronici), riducendo l'uso del contante al solo fondo cassa per le piccole spese economiche, regolarmente documentate.

L'associazione provvederà inoltre alla nomina dell'Organo di controllo, alla redazione del bilancio sociale e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge al superamento delle soglie dimensionali stabilite dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 – Conflitto di Interessi, Riservatezza e Tutela dei Dati

1. Conflitto di Interessi:

I componenti degli organi sociali, i lavoratori, i collaboratori, i volontari e i consulenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, riguardante le attività dell'associazione. Il soggetto interessato deve astenersi da ogni discussione e deliberazione che lo riguardi direttamente o indirettamente, a tutela della trasparenza e dell'indipendenza dell'Ente.

2. Riservatezza e Protezione dei Dati:

L'associazione assicura il trattamento dei dati personali dei soci, utenti, sostenitori, collaboratori, volontari e terzi nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Tutti i soggetti che operano per conto dell'associazione sono vincolati all'obbligo di riservatezza sulle informazioni e sui dati sensibili di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti aventi diritto di voto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto.

Le modifiche rese necessarie da adeguamenti normativi, esigenze organizzative, partecipazione a bandi, convenzioni o progetti potranno essere deliberate nel rispetto della missione associativa e della disciplina del Terzo Settore.

Articolo 24 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS ove richiesto dalla legge, ad altri enti del Terzo

Settore aventi finalità analoghe o affini, o ai fondi speciali del Terzo Settore di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 117/2017, secondo quanto previsto dalla legge.

La scelta dell'ente destinatario sarà effettuata dall'Assemblea, privilegiando organizzazioni con finalità analoghe o fini di utilità sociale. In mancanza di indicazione, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio residuo, utili o avanzi di gestione tra associati, amministratori, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25 – Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dei relativi decreti attuativi e della restante normativa vigente in materia di associazioni, enti del Terzo Settore e associazioni di promozione sociale, in quanto compatibili.

APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente Statuto viene approvato dai soci fondatori e sottoscritto in data

30/04/2026

S.E. Mons. Luca Brandolini (Presidente Onorario)

Firma: Luca Brandolini

Marco Zompanti (Presidente)

Firma: Marco Zompanti

Valentina Della Portella (Vicepresidente)

Firma: Valentina Della Portella

Nunzia Stefanelli (Segretaria)

Firma: Nunzia Stefanelli

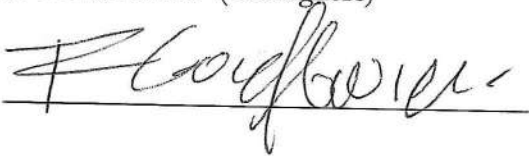
Flavio Pica (Tesoriere)

Firma: Flavio Pica

Luca

Fabrizia Confalonieri (Consigliere)

Firma:



Enzo Pacelli (Consigliere)

Firma:



